

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 8 - Pari opportunità

[...]

2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento **non** possono comprendere, a pena d'inammissibilità, **più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.**

3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.